

ITALIAE

Nuove formule organizzative per i territori

PROGETTO ITALIAE

SCHEMA di Convenzione per il conferimento all'Unione delle funzioni in materia di gestione dell'ICT - AGENDA DIGITALE

INDICE:

Art. 1 (*Consenso*)

Art. 2 (*Oggetto della convenzione*)

Art. 3 (*Finalità*)

Art. 4 (*Principi*)

Art. 5 (*Ambito territoriale e funzionale*)

Art. 6 (*Modalità di trasferimento delle funzioni*)

Art. 7 (*Dotazione organica e trasferimento del personale*)

Art. 8 (*Risorse finanziarie*)

Art. 9 (*Denominazione e sede*)

Art. 10 (*Decorrenza e durata*)

Art. 11 (*Recesso*)

Art. 12 (*Protezione dei dati personali*)

Art. 13 (*Controversie*)

Art. 14 (*Rinvio*)

Art. 15 (*Spese di registrazione*)

Art. 16 (*Norme transitorie e finali - eventuali*)

L'anno, il giorno (_ _ _ _) del mese di, in

nella sede dell'Unione dei Comuni con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,

TRA

L'Unione dei Comuni _____, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n.del....., che è resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

E

- il Comune di, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto; *[RIPETERE PER OGNI COMUNE]*

PREMESSO CHE

- l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Convenzioni", dispone che: " 1. *Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite Convenzioni. 2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera*

lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di Convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.';

- l'art. 33 del D. Lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni", prevede l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;
- come stabilito dall'art. 32, comma 2 del TUEL, "*... ogni Comune può far parte di una sola Unione di comuni. Le Unioni di comuni possono stipulare apposite Convenzioni tra loro o con singoli Comuni ...*";
- La Legge regionale n. del [INSERISCI LEGGE REGIONALE]

PREMESSO ALTRESÌ

- che con atto costitutivo sottoscritto in data _____, i Comuni _____ hanno costituito l'Unione _____, in conformità allo statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art. 32 del citato D. Lgs. 267/2000;
- che l'art. ___ del predetto statuto elenca le funzioni il cui esercizio i Comuni possono conferire all'Unione, mentre l'art. ___ disciplina procedure e modalità di conferimento;
- che ai sensi dell'art. _____ del predetto Statuto è compito dell'Unione promuovere l'integrazione e l'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;

ATTESO CHE

- il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata è subordinato al conferimento all'Unione di Comuni _____ dei medesimi e alla stipula di apposita convenzione, con le modalità e i contenuti di cui allo statuto dell'Unione di Comuni _____

- i Comuni interessati hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, le funzioni ICT – Agenda Digitale, con le deliberazioni di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:

Comune di _____ del. Cons. n. __ del ___;

Comune di _____ del. Cons. n. del ___;

Comune di _____ del. Cons. n. del ___;

CONSIDERATO

- che i Comuni e l'Unione ritengono indispensabile la funzione ICT – AGENDA DIGITALE al fine di rendere efficiente e organico lo svolgimento delle funzioni a cui sono preposte;
- che, a detto scopo si può provvedere mettendo in comune i beni strumentali, le risorse umane e la stessa gestione delle funzioni sopra individuate così come descritto dal d. lgs. n. 112/1998;
- che in capo ai Comuni permangono numerosi obblighi derivanti, tra gli altri, dal D. Lgs. N. 82 del 2005 (CAD) e smi, Piano Triennale ICT, Agenda Digitale Regione

- che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative concernenti l'ICT – AGENDA DIGITALE rappresenta una valida soluzione in quanto assicura migliore qualità del servizio, uniformità della gestione sull'intero territorio interessato e contenimento dei costi relativi;
- che i Comuni e l'Unione ritengono che la gestione associata del servizio ICT
 - (i) consente economie di scala;
 - (ii) semplifica ed abbrevia i relativi procedimenti, anche nell'ottica della transizione digitale interoperabile;
 - (iii) rende maggiormente efficienti le funzioni svolte;
 - (iv) garantisce maggiore efficacia dell'azione amministrativa;
 - (v) permette di rafforzare le competenze e le specializzazioni degli uffici;
 - (vi) consente di realizzare un sistema informatico locale efficiente e rispondente alle esigenze dei principi di autonomia;

- (vii) rende possibile l'adozione di norme regolamentari in materia di ICT
- (viii) permette di perseguire l'omogeneità delle procedure amministrative e comportamentali
- che, ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. n. 267/2000; Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art 1 (Consenso)

1. L'Unione _____ e i Comuni di _____ stipulano la presente convenzione allo scopo di conferire, ai sensi degli artt. 30 e 32 del D.lgs. n. 267/2000, all'Unione l'esercizio delle funzioni e delle attività concernenti ICT – AGENDA DIGITALE, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art 2 (Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione _____, per brevità chiamata Unione, da parte dei Comuni aderenti del coordinamento e della gestione della funzione ICT – AGENDA DIGITALE.

2. I Sistemi Informativi dell'Unione coordinano e gestiscono l'ICT dell'Unione e dei Comuni ed esercitano il ruolo di "nodo" nell'ambito del sistema informativo integrato. In particolare:

- curano e supportano lo sviluppo di una strategia per l'ICT – Agenda Digitale a livello di Unione;
- coordinano la progettazione, la realizzazione e l'implementazione dei progetti ICT, di architettura, applicativi o riguardanti le reti;
- progettano, coordinano e monitorano i processi di unificazione degli applicativi a livello di Unione;
- progettano e monitorano la realizzazione di programmi formativi rivolti al personale dell'Unione e dei Comuni sui temi dell'ICT e della sicurezza informatica;

- assicurano il corretto funzionamento del sistema informativo-informatico complessivo dell'Unione e dei Comuni con la gestione dei sistemi di competenza, delle funzioni di assistenza tecnica ed operativa sulle postazioni client dell'Unione e dei Comuni;
- gestiscono e sviluppano le reti, implementano progetti per servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili;
- curano il corretto funzionamento delle banche dati e la loro interoperabilità;
- supportano l'esecuzione delle procedure atte ad ottenere le autorizzazioni per la realizzazione dei sotto servizi a rete in sede stradale o nelle sue pertinenze;
- progettano, coordinano e gestiscono le azioni tecnico-informatiche per il rispetto delle indicazioni normative relative alla sicurezza dei dati e delle applicazioni;
- implementano, rendono fruibili e mantengono aggiornate le banche dati indipendenti ed autonome dell'Ente;
- gestiscono il portale web dell'Unione al fine di razionalizzare ed uniformare le modalità di comunicazione all'interno dell'Unione stessa.

3. In particolare vengono conferite le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività inerenti:

- a) Gestione dei servizi informatici e delle tecnologie dell'informazione
- b) Unificazione degli applicativi
- c) Unificazione dei sistemi di videosorveglianza
- d) Gestione piattaforma unitaria SIT

4. È costituita in capo all'Unione la struttura organizzativa associata "ICT e Digitalizzazione" e ad essa sono trasferite le funzioni ed i compiti specifici come precisati dal funzionigramma dell'ente e secondo la struttura definita dall'organigramma.

5. Le funzioni, le attività e i compiti sopra menzionati sono svolti unitariamente dalla struttura unificata ICT, secondo la ripartizione interna di funzioni, attività e competenze che sarà definita a livello organizzativo fra l'Unione e gli enti aderenti.

Art. 3 (Finalità)

1. La gestione associata della funzione ICT – AGENDA DIGITALE mediante il conferimento di funzioni all'Unione costituisce lo strumento sinergico tramite il quale i comuni aderenti

assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti alla promozione dell'economia digitale nel territorio unionale.

2. L'organizzazione del servizio dovrà tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:

- il miglioramento della qualità dei servizi, l'ottimizzazione delle risorse economicofinanziarie, umane e strumentali al fine della loro piena valorizzazione;
- la qualificazione dei servizi offerti mediante adeguate politiche di formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del personale;
- l'armonizzazione e l'integrazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi associati, garantendo parità di accesso a tutti gli utenti e imprese attraverso l'attivazione di strumenti tecnologicamente evoluti;
- la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure;
- Ogni adempimento richiesto dal Piano Triennale ICT, CAD e normativa connessa.

Art. 4 (Principi)

1. L'organizzazione in forma associata della funzione ICT – AGENDA DIGITALE deve essere improntata ai seguenti principi:

- massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- preciso rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
- rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;

- l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza dell'Ufficio oggetto della presente convenzione;
- l'omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate;
- attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.

Art 5 (Ambito territoriale e funzionale)

1. L'ambito territoriale della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.
2. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma dell'Unione nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

Art. 6 (Modalità di trasferimento delle funzioni)

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2 della presente convenzione avviene con decorrenza dal _____.
2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.
3. In relazione agli ambiti funzionali di cui all'art. 5 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica che possano essere assunti direttamente dall'Unione nelle materie trasferite. In questo ambito le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.
4. Restano altresì in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

5. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi conferiti, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.

6. L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione. La rappresentanza legale in sede processuale è in capo al Presidente dell'Unione.

Art 7 (Dotazione organica e assegnazione del personale)

1.L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa che verrà adeguata nel tempo per soddisfare le relative esigenze.

2.L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa di cui al precedente comma, attraverso l'assunzione di personale ovvero il trasferimento e/o distacco e/o comando di personale dei Comuni secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.

3. La struttura organizzativa dell'Unione, incardinata all'interno dell'organigramma della medesima potrà essere articolata in uffici decentrati e uffici di presidio territoriale presso i singoli Comuni, al fine di assicurare un adeguato presidio delle attività, un miglior raccordo con l'ente di appartenenza ed una adeguata circolazione delle informazioni.

4. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti e delle attività oggetto della presente Convenzione e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del D.lgs. 267/2000.

5. Il trasferimento all'Unione di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente, mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione da parte dei Comuni di provenienza. In caso di trasferimento, il personale transita nella dotazione organica dell'Unione.

6. L'Unione subentra ai Comuni stipulanti nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo che questi hanno stipulato per l'esercizio di competenze, funzioni e attività oggetto della presente Convenzione.

7. I competenti Organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso gli istituti del comando o del distacco, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite.

8. Sentita la Giunta dell'Unione, il Presidente provvederà ad individuare il soggetto, dotato di idonee capacità professionali, al quale conferire l'incarico di Responsabile della struttura organizzativa preposta alla gestione dell'ICT 9. Il Responsabile della struttura organizzativa:

- esercita tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla presente convenzione nonché dallo Statuto e dai regolamenti dell'Unione;
- è responsabile della gestione delle risorse di personale assegnate, della loro formazione ed aggiornamento professionale e ne risponde al Presidente, all'Assessore di riferimento ed alla Giunta dell'Unione, dai quali riceve opportune direttive;
- è competente ad esprimere il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione degli organi unionali per le materie di competenza;
- è competente ad assumere impegni di spesa a valere sui capitoli di bilancio dell'Unione per le materie di competenza e di disporre la liquidazione della spesa e dell'entrata correlate all'esercizio delle funzioni trasferite;
- esercita tutte le funzioni/attività previste dalle normative in merito alla funzione conferita,

10. Nei casi in cui il personale distaccato presso l'Unione si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo anche in altre attività non oggetto dei conferimenti all'Unione, le Giunte dei Comuni conferenti e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscono le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, esercita parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale distaccato presso l'Unione, continua a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di provenienza.

11. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma dell'Unione per quanto attiene lo svolgimento della funzione e delle attività sono definiti nel Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione sentiti i comuni interessati, su proposta del Responsabile della struttura organizzativa. Tale piano individua per ogni singolo comune le quote di fabbisogno del relativo personale per l'espletamento della funzione.

12. Le variazioni del piano di utilizzo del personale comandato, trasferito o distaccato vengono definite in accordo con i Comuni interessati. Il Comune che non sia in grado di conferire personale nella misura indicata sarà tenuto a corrispondere la quota parte equivalente,

Art. 8 (Risorse finanziarie)

1. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, utilizzando risorse finanziarie proprie oltre alle risorse ad essa trasferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.
2. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti.
3. I proventi delle attività e delle funzioni di cui alla presente Convenzione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione. I trasferimenti Statali, Regionali, Provinciali o Comunitari destinati ai Comuni per lo svolgimento della funzione oggetto della presente convenzione dovranno essere conferiti all'Unione se riferiti a progetti od investimenti che la stessa dovrà sostenere. Le risorse e le spese vengono ripartite in base alla densità demografica (popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento) ponderata con il numero di procedimenti espletati nel triennio precedente da ciascun Comune e, nel prosieguo, per conto di ciascun Comune.
4. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di una previsione ed un rendicontazione annuali approvate dalla Giunta dell'Unione. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato le previsioni annuali di entrata e di spesa per la gestione del servizio nonché il piano di riparto in tempo utile per lo stanziamento nel bilancio di previsione di ciascun Comune.
5. I Comuni dovranno versare all'Unione le somme dovute entro il Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare ogni mesi le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 9 (Denominazione e sede)

1. La sede della struttura organizzativa ICT dell'Unione è stabilita a, in Sono sedi della struttura ICT dell'Unione gli uffici dei servizi di presidio territoriale, collocati presso le attuali sedi dei Comuni conferenti.
2. Le sedi, i presidi e gli uffici sono definiti dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.
3. Al fine di garantire l'erogazione del servizio, gli Enti potranno acquisire la disponibilità di immobili di terzi, da mettere a disposizione dell'Unione.

Art. 10 (Decorrenza e durata)

1. La presente convenzione è a tempo _____, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.
2. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione.

Art. 11 (Recesso)

4. 2. Ogni Comune può recedere dalla presente convenzione non prima di anni cinque (5) dalla data di decorrenza di efficacia della presente convenzione. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi almeno sei (6) mesi prima della scadenza dell'anno solare. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione della deliberazione consiliare comunale adottata.

Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno il conferimento e la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta dell'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

5. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della gestione unitaria. La Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successivi del recesso determinando gli oneri specifici collegati.
6. Il recesso del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il ritrasferimento al Comune del personale trasferito all'Unione secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva e dalle norme di finanza pubblica. Non si procederà al ritrasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui l'Unione stabilisca che necessita di tale personale per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente convenzione.
7. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

Art 12 (Protezione dei dati personali)

1. La Convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. 196/2003.
2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt.28 e 29 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

Art. 13 (Controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

Art. 14 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 15 (Spese di registrazione)

Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Art 16 (Norme transitorie e finali - eventuali)